

Ordine degli Avvocati di Cagliari

(Piazza Repubblica - Palazzo di Giustizia c.a.p. 09125 - Telefono 070/30.83.04 - 070/30.83.03 - fax 070/30.66.74)

e-mail: avv.ca@libero.it - www.ordineavvocaticagliari.it

Estratto conforme dal verbale relativo alla seduta del 12 dicembre 2016:

....omissis...

“Il Consiglio

- in relazione alle segnalazioni di alcuni Colleghi e, in particolare, quella relativa all'Avv. Mario Origa (prot. 1832/2016), con allegate le ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari, nella persona del Dr. Colonnello, con le quali si onerano le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato di produrre, all'esito della causa, documentazione idonea a comprovare che gli allegati alla domanda, originariamente depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per l'ammissione, siano i medesimi rispetto a quelli prodotti per il controllo giudiziale, anche attraverso ricevuta di accettazione rilasciata dal COA o attestazione del loro deposito;

osserva

che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha da sempre istruito le istanze mediante l'acquisizione dei documenti previsti dall'art. 79 DPR 115/2002;

che ha sempre fondato l'ammissione sulla verifica della presenza della documentazione sopra richiamata e della non manifesta infondatezza della pretesa azionata;

che è prassi da sempre osservata presso il locale Foro che alla domanda di ammissione non fosse allegato l'elenco dei documenti posti a sostegno dell'istanza;

che con riferimento alle istanze relative ai procedimenti di cui all'art. 35 D.Lgs 25/2008, il Consiglio dell'Ordine ha ammesso esclusivamente quelle che presentavano, a corredo della domanda, i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94 DPR 115/2002; b) copia attestato nominativo della questura di Cagliari; c) copia provvedimento della Commissione territoriale competente; d) copia di verbale audizione personale;

che pertanto l'invito a fornire idonea certificazione da parte del Consiglio della documentazione prodotta, così come formulato, appare ultroneo rispetto a quanto previsto dalla norma ed inoltre, così come formulato, se diretto a formare una prassi, comporterebbe un ulteriore ed ingiustificato aggravio di lavoro per la Segreteria dell'Ordine e per i Consiglieri i quali esitano circa 250 domande di ammissione alla settimana;

tutto ciò premesso

auspica

un ripensamento dei capi degli Uffici Giudiziari in merito a quanto richiesto nell'ordinanza sopra richiamata;

....omissis...

E' conforme

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Mauro Cuccu

